



Commento relativo alla modifica dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui pro- dotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

20.05.2020

I. Situazione iniziale

Lo scopo della modifica all'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA; RS 817.021.23) è di ravvicinare i livelli massimi per i residui (LMR) al diritto dell'Unione europea (UE) e garantire un livello di sicurezza paragonabile in Svizzera. La tabella con i livelli massimi per i residui nell'allegato 2 non verrà più pubblicata nella Raccolta ufficiale (RU) né nella Raccolta sistematica delle leggi federali, bensì, sul sito internet dell'USAV, sempre in formato tabellare. In tal modo si riduce notevolmente la lunghezza dell'OAOVA creando le basi per un processo di revisione semplificato.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 3 capoverso 2 lettere b, j, k e l e articolo 7 capoverso 1

Nell'articolo 3 capoverso 2 lettera b viene corretto un errore ortografico in tedesco. Gli adeguamenti alle lettere j e k concernono soltanto il testo francese.

Gli articoli 3 capoverso 2 lettera l e 7 capoverso 1 vengono modificati ai fini di una migliore comprensione. I livelli massimi specifici per residui legati a impieghi non previsti in Svizzera di prodotti fitosanitari o di biocidi corrispondono praticamente a tolleranze all'importazione. Una richiesta secondo l'articolo 7 per la fissazione di tolleranze all'importazione può essere presentata non solo per residui di prodotti fitosanitari non autorizzati in Svizzera, ma anche ad esempio per un prodotto fitosanitario autorizzato in Svizzera ma che all'estero è utilizzato in una coltura per la quale nel nostro Paese non vi è un'autorizzazione (per es. ananas, banane). Per determinare le intolleranze all'importazione si considera, secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera l, se in un Paese terzo esista già una buona pratica in materia fitosanitaria o di biocidi per la sostanza attiva / la combinazione alimentare in questione. Il concetto di «tolleranza all'importazione» è definito nell'articolo 2 capoverso 1 lettera l.

Articolo 8 capoverso 2

Questo capoverso viene abrogato. Il principio contrario illustrato nell'articolo 8 capoverso 1 è obsoleto. Questo capoverso corrisponde all'articolo 18 capoverso 2 del regolamento (CE) n. 396/2005¹ e si rivolge esplicitamente agli Stati membri con l'obiettivo di raggiungere requisiti armonizzati per il rispetto e il superamento dei LMR.

¹ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1516 della Commissione, GU L 256 del 12.10.2018, pag. 45.



Allegati

Allegato 1

L'allegato 1 contiene un rinvio all'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, il quale elenca le derrate alimentari e i gruppi di alimenti per cui sono stati fissati LMR. Le ultime modifiche all'allegato I dell'UE sono avvenute attraverso il regolamento (CE) 2018/1049², a cui ora si rimanda. Per adeguarsi all'UE, vengono abrogati i LMR per le derrate alimentari trasformate e stralciati dall'allegato 1. I LMR vengono fissati per i prodotti grezzi. Come nell'UE, i fattori di trasformazione devono quindi essere presi in considerazione per la valutazione della conformità delle derrate alimentari trasformate al fine di poter calcolare la concentrazione di residui del prodotto grezzo. Un'azienda alimentare deve informare e giustificare all'attenzione delle autorità di esecuzione i fattori di concentrazione o di diluizione per i processi di essiccazione, diluizione, trasformazione o miscelazione o per le derrate alimentari essiccate, diluite, trasformate o composte in questione. Se le autorità di esecuzione non ricevono questi fattori di trasformazione o li considerano insufficienti, possono determinare esse stesse il fattore di trasformazione sulla base delle informazioni disponibili e nel rispetto della protezione della salute. Possono servire come punto di partenza elenchi di fattori di trasformazione disponibili pubblicamente come ad es.: <https://www.bfr.bund.de/cm/343/bfr-datensammlung-zu-verarbeitungsfaktoren.pdf> (in tedesco).

Allegato 2

L'allegato 2 elenca i LMR ammessi ed è ora pubblicato non più nella Raccolta ufficiale, bensì sul sito Internet dell'USAV. Esso corrisponde agli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (CE) n. 396/2005 (ultima modifica degli allegati dal regolamento (UE) n. 2019/1015³). Fanno eccezione, tra l'altro, i livelli massimi di residui che vengono mantenuti in Svizzera rispetto all'UE a causa delle diverse autorizzazioni di applicazione per i prodotti fitosanitari, al fine di consentire l'uso continuato di questi prodotti. Ciò corrisponde allo 0,7 % dei LMR che sono stati ripresi dall'UE nell'ambito dell'attuale revisione. Ne costituiscono un esempio i LMR per metobromuron, triazossido, benziladenina e thiencarbazono. Per queste sostanze attive finora non sono stati definiti LMR nell'UE. Le eccezioni vengono evidenziate di conseguenza nell'elenco dei LMR pubblicato su Internet. In linea con l'UE, i livelli massimi di residui di buprofezin, diflubenzuron, iprodione, linuron e picoxystrobin saranno ridotti ai limiti di determinazione, poiché non si può escludere un possibile rischio per la salute dei consumatori al livello dei precedenti livelli massimi di residui.

Allegato 3

Sono stati inseriti in questo allegato zolfo, Terpenoid blend QRD 460 e pareti cellulari di *Saccharomyces cerevisiae* ceppo LAS117.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

² Regolamento (UE) della Commissione, del 25 luglio 2018, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 189 del 26.7.2018, pag. 9.

³ Regolamento (UE) 2019/1015 della Commissione, del 20 giugno 2019, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di aminopiridid, captano, ciazofamid, flutianil, kresoxim-metile, lambda-cialotrina, mandipropamide, piraclostrobin, spiromesifen, spirotetrammato, teflubenzurone e tetracozolo in o su determinati prodotti, GU L 165 del 21.6.2019, pag. 23.



3. Ripercussioni sull'economia

Con le modifiche previste il diritto svizzero viene adeguato allo stato attuale della scienza e della tecnica e al diritto UE. Ciò agevola lo scambio di merci tra la Svizzera e l'UE, permettendo alle aziende di produrre per entrambi i mercati secondo prescrizioni unitarie.

IV. Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L'UE è il partner commerciale più importante della Svizzera nel settore alimentare. Per evitare ostacoli al commercio tra la Svizzera e l'UE e in vista di un eventuale accordo tra le due nel settore alimentare, i valori massimi qui proposti si orientano a quelli dell'UE. Questi si basano su fondamenti scientifici e tengono conto anche della buona pratica in materia fitosanitaria.

Le limitazioni svizzere specifiche introdotte per alcuni livelli massimi di residui si basano su studi riconosciuti a livello internazionale e sono necessarie per proteggere la salute dei consumatori.